



ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA

PROGRAMMA:

Relazione introduttiva e mediazione: Avv. Matteo Murgo, Presidente Associazione Forense Bologna.

Relatori: (in ordine alfabetico)

- 1) Avv. Luca Andrea Brezigar, Presidente Commissione Iniziative Legislative U.C.P.I.**
- 2) Avv. Alessandro Cristofori, del Foro di Bologna;**
- 3) Avv. Duccio Nicola Cerfogli, del Foro di Bologna;**
- 4) Avv. Alessandro Monteleone del foro di Forli;**

PRESENTAZIONE

La vastità del tema proposto con riferimento alla Riforma Orlando, ossia il Ddl 4368, consente una breve premessa con riferimento all'oggetto della questione.

Il disegno di legge nasce dall'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera (Atti Camera nn. 2798, 2150 e 1129) e di una pluralità di proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esso consta di un unico articolo con ben novantacinque commi, che intervengono sull'intero sistema penale, con norme immediatamente efficaci e diverse deleghe.

In data **4 luglio 2017** è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, **entrata in vigore il 3 agosto 2017**.

L'impatto della riforma sull'attuale assetto del processo penale è devastante.

Gli operatori del diritto si sentono troppo spesso in balia di riforme incomplete e disorganiche, di orientamenti giurisprudenziali contrapposti o di straripamenti applicativi che rendono difficoltoso il già impervio cammino professionale, sì da ritenere il meccanismo processuale evidentemente non adeguato alla scala dei valori che pone la vita e la dignità dell'essere umano in posizione di priorità.

In preda ad una fibrillazione normativa di non poco conto, considerata anche la pluralità degli obiettivi avuti di mira dal Legislatore, pare tuttavia che la natura "settoriale" della riforma si traduca in un difetto di coordinamento che oltre, lo si ribadisce, ad esporre gli operatori del diritto a problematiche applicative, rende di fatto necessarie plurime rielaborazioni delle disposizioni, idonee a minare la certezza del diritto.

Di seguito una breve disamina del *novum* legislativo tratta dal contributo di Alessandra Galluccio nel portale Diritto Penale Contemporaneo del 06/07/2017.

“Per quanto concerne gli **interventi sul codice penale** di grande rilievo sono le modifiche apportate agli artt. 158-161 c.p., che contribuiscono a delineare – per i processi non ancora in corso, si intende – una nuova disciplina del calcolo dei **termini prescrizionali**. Il legislatore introduce poi, nell'art. 162-*ter* c.p., una **nuova causa estintiva del reato per condotte riparatorie** che potrà trovare applicazione – con le modalità previste della disciplina transitoria di cui all'art. 1 c. 2 della legge in commento – anche retroattivamente e interessare dunque i processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

Infine, il legislatore **inasprisce il trattamento sanzionatorio** previsto per alcune fattispecie di reato: **intervenendo sulle cornici edittali** – è il caso dei delitti di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.1 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-*bis* c.p.), rapina anche aggravata (art. 628 c.1 e 3) ed estorsione aggravata (art. 629 c. 2) –; e **agendo sulla disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti**, quelle del furto (artt. 624 c. 4 e 625 c.p.) e della rapina (art. 628, nuovo c. 4 c.p.).

Relativamente, invece, alle numerose modifiche **al codice di procedura penale** – la riforma:

i) detta, all'art. 72-*bis* c.p.p. (e 345 c.p.p.), una nuova disciplina processuale per i soggetti affetti da **incapacità irreversibile** (i c.d. 'eterni giudicabili');

ii) prevede una serie di modifiche inerenti ai **rapporti fra indagato e difensore**: assenso del difensore d'ufficio all'elezione di domicilio presso di sé (nuovo c. 4-*bis* art. 162 c.p.p.), differimento del colloquio del difensore con l'imputato in custodia cautelare (art. 104 c.p.p.);

iii) riconosce alla **persona offesa** ulteriori **diritti informativi** – quello di chiedere al pubblico ministero, in presenza di determinate condizioni, informazioni relative allo stato del procedimento (art. 335 c. 3-*ter* c.p.p. e 90-*bis* c.p.p.) e l'estensione del diritto di ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione anche alla persona offesa del delitto di cui all'art. 624-*bis* c.p. (art. 408 c. 3-*bis* c.p.p.) – e **partecipativi**, quali l'allungamento dei termini per proporre opposizione all'archiviazione (artt. 408 e 409 c.p.p.);

iv) appronta una serie di misure atte a incidere sui **tempi delle indagini preliminari** – detta un termine per promuovere l'incidente probatorio (art. 360 c. 4-*bis* e 5 c.p.p.), interviene sulla durata della fase investigativa (art. 407 c. 3-*bis*), sulle tempistiche dell'avocazione obbligatoria (art. 412 c.p.p.) e dell'archiviazione (art. 409 c.p.p.) anche nei procedimenti contro ignoti (art. 415 c. 2-*bis* c.p.p.) –, sui **vizi del provvedimento archiviato** e sulla sua **impugnabilità** (art. 410-*bis* c.p.p.);

v) novella l'art. 428 c.p.p. prevedendo nuovamente la possibilità di **appello avverso la sentenza di non luogo a procedere**;

vi) apporta notevoli modificazioni alla disciplina del **giudizio abbreviato** (nuovi commi 4, 5-*bis* e 6-*bis* dell'art. 438 c.p.p., art. 422 c.2 c.p.p.), anche nella sua forma 'atipica' (art. 458 c.p.p. e 464 c.1 c.p.) e interviene sull'**applicazione della pena su richiesta delle parti** (art. 130 c.1-*bis* c.p. e 448 c. 2 c.p.p) e sul **procedimento per decreto** (art. 459 c. 1-*bis* c.p.p., che prevede, tra l'altro, un criterio speciale per il ragguglio della pena pecuniaria sostitutiva con quella detentiva);

vii) rimodella la disciplina della **struttura normativa della motivazione** (art. 546 c.p.p.);

viii) incide profondamente sulla **disciplina generale delle impugnazioni** (artt. 571 e 581 c.p.p.), sul procedimento di **appello** – in particolare con il nuovo art. 599-*bis* c.p., che reintroduce il c.d. concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, oltre che con la modifica dell'art. 602 c.p.p. – sul **ricorso per cassazione** – si segnalano la modifica dell'art. 613 c.p.p., con conseguente venir meno della possibilità per l'imputato di proporre personalmente in ricorso, le norme tese ad accentuare la funzione nomofilattica della Cassazione (artt. 618 c. 1-*bis* e *ter* c.p.p.) e quelle con finalità deflative (artt. 620 c.1 l. 1) e 625-*bis* c.p.p.) – e sulla **rescissione del giudicato**, la cui competenza è ora riservata alla Corte d'Appello (art. 629-*bis* c.p.p.);

ix) detta alcune modifiche delle **disposizioni di attuazione** (artt. 129 c. 3-*ter* e 132-*bis* disp. att. c.p.p.), la più rilevante delle quali concerne la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza (artt. 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis* disp. att. c.p.p.). Sul fronte, infine, delle deleghe all'esecutivo, si rammenta la delega al governo per la **riforma dell'ordinamento** quella in materia di **misure di sicurezza personali**, oltre che quella per la **riforma del casellario giudiziale**. Di estrema rilevanza, inoltre, la delega fornita al Governo in materia di **intercettazioni** (sia tradizionali sia svolte attraverso i c.d. captatori informatici) e quella relativa alla disciplina delle **impugnazioni** nel processo penale”.

In soluzione di continuità con i pregressi eventi formativi organizzati dall'Associazione Forense Bologna, il seminario stimolerà tra i Relatori un dibattito, un confronto di idee, al fine di esaminare compiutamente l'impatto del nuovo articolato legislativo in oggetto.

Il seminario, in tale occasione, prevede l'intervento in qualità di Relatori, di Avvocati di rinomata esperienza professionale abilitati presso le Magistrature Superiori, su ogni singola disposizione introdotta o riformata, attraverso un giro di interventi “orizzontali” sollecitati dal mediatore dell'evento formativo.

Con deferenza

Bologna, 3 ottobre 2017

Il Presidente dell'Associazione Forense

Avv. Matteo Murgo